



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Personale – Parte

Economica

Repertorio generale n. 551

DETERMINAZIONE n. 114 del 27/02/2012

**OGGETTO:** Liquidazione indennità premio di fine servizio in favore dell'ex dipendente FONZI Silvana, per il periodo di servizio prestato in qualità di avventizio

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**PREMESSO** che la dipendente di ruolo FONZI SILVANA è stata collocata a riposo con decorrenza 1.01.2012 come da determinazione 1° Settore n. 592 del 7/07/2011;

**RILEVATO** che la stessa, prima di essere iscritta all'INADEL, ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Ortona in qualità di "Applicato d'ordine" dal 25/03/1974 al 24/06/1974; dal 18/05/1976 al 30/06/1976; dal 12/07/1976 al 20/10/1976;

**RILEVATO** che il suddetto periodo, ai fini della liquidazione dell'indennità "Premio Servizio INADEL" (legge 8.3.68 n° 152), non è valutabile tant'è che detta indennità premio di servizio verrà liquidata dall'INPDAP solo in relazione al servizio prestato dall'1/10/1974 al 15/05/1976 e dal 01.04.1977 al 31.12.2011;

**CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n° 208 del 1986, esprimendosi nel merito della questione di che trattasi ha affermato, dichiarando nel contempo incostituzionale la correlata normativa, che per il servizio prestato dal dipendente non di ruolo, in esito di passaggio in ruolo, non è possibile opporre il fatto che sia consentito di riscattare ai fini del diritto all'indennità premio di servizio il periodo di servizio pre - ruolo in quanto la legge 152 del 68 non ha inteso modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo e non ha inteso sostituire l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.F.S. n° 207 del 1947 con il beneficio, accordato dall'art. 12 di riscattare con contributo a esclusivo carico del dipendente il periodo di servizio antecedente prestato come dipendente non di ruolo e pertanto, la possibilità di riscatto non può precludere il diritto al conseguimento dell'indennità di fine servizio. Peraltro, la Corte ha precisato che essendo l'indennità di fine rapporto una retribuzione differita e poiché la stessa deve essere proporzionale alla durata del lavoro prestato e che la normativa (art. 9, 4° e 5° comma del citato D.L.C.P.S. n° 207) non era costituzionalmente legittima in quanto a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro conseguito dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo, non può prefigurarsi la perdita dell'indennità di fine rapporto anche perché è contraddittorio instaurare una specie di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo) e la perdita di una parte (ancorchè differita) del complesso per il lavoro prestato;

**CONSIDERATO** che il trattamento economico relativo agli ultimi 12 mesi di servizio (periodo 1.01.2011-31.12.2011) che deve essere preso a base per il calcolo dell'indennità di fine rapporto è il seguente:

- STIPENDIO BASE	€	22.203,84
- Retr. indiv. di anzianità	€	1.062,00
- I.v.c.	€	166,56
- 13^ MENSILITA'	€	1.952,70
Totale	€	25.385,10

e che pertanto, la misura della indennità di fine rapporto per il periodo dal 25/03/1974 al 24/06/1974;

dal 18/05/1976 al 30/06/1976; dal 12/07/1976 al 20/10/1976 corrispondente ad anni 1 è così determinata: € 25.385,10 x 80% : 15 x 1 = € 1.353,87;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione dell'I.P.S. in favore dell'ex - dipendente FONZI SILVANA;

### **DETERMINA**

- 1- Liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente FONZI SILVANA, l'indennità di fine servizio spettante a seguito del collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 01.01.2012, nella misura di € 1.353,87 calcolata con le modalità previste dall'INPDAP (ex INADEL);
- 2- Imputare la spesa di € 1.353,87 al Capitolo 02710 del Bilancio 2012 "Emolumenti al personale addetto all'Anagrafe, Stato Civile, Elett.", "Res. 2010".

Il Compilatore  
(a.b.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 01 marzo 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*